



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 16/05/2002

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARIDECRETO 20 dicembre 2001, n. 71

Indennità provvisorie di esproprio e di occupazione.

IL DIRIGENTE

Visto che la Giunta Provinciale, con provvedimento n. 1416 del 08.07.1997, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione e pavimentazione del piano viabile della S.P. 175 "Pescariello", dell'importo complessivo di Lit. 797.000.000, di cui Lit. 7.209.666 per espropriazioni e spese, finanziato con fondi P. O. P. Puglia 1994/99, dichiarandone la pubblica utilità e la urgenza ed indifferibilità dei lavori;

Visto che il procedimento espropriativo ebbe regolare avvio tramite il deposito degli atti di cui all'art.10 della legge 865/71, presso la Segreteria del Comune di Altamura, e che l'avviso dell'avvenuto deposito fu pubblicato sul FAL della Provincia di Bari del 04.03.1998;

Visto il decreto di occupazione d'urgenza n. 2291 del 19.01.1998 del Sindaco del Comune di Altamura, con il quale furono occupate le aree necessarie per la esecuzione dei lavori descritti in oggetto;

Visto che in data del 19.12.2001, con nota n. 4422/AC., il Responsabile del Procedimento, ha trasmesso l'elaborato contenente il calcolo delle indennità provvisoria di espropriazione da corrispondere alle ditte occupate ed interessate dai lavori, da cui si evince che le aree interessate hanno destinazione urbanistica "E1", e che pertanto le indennità sono state valutate secondo i VAM valevoli per l'anno 1998;

Visti gli stati di consistenza agli atti;

Ritenuto di dovere provvedere alla restituzione della porzione di immobili non utilizzata nella realizzazione dell'opera pubblica in argomento, e per la quale sarà corrisposta la relativa indennità di occupazione;

Visto che gli immobili espropriandi utilizzati per la realizzazione dei lavori di che trattasi, ricadono nelle Regioni Agrarie n° 4;

Visti i VAM relativi all'anno 1998;

Richiamato l'elenco delle indennità espropriative relativo alle aree con destinazione urbanistica Rurale E1, vistato dal Responsabile del Procedimento, ed allegato sotto la lettera "A" al presente atto, che dello stesso ne forma parte integrante e sostanziale;

Vista la legge 25/06/1865 n. 2359, la legge 22 ottobre 1971 n. 865, la legge 28 gennaio 1977 n.10, la legge 3 gennaio 1978 n.1 e la legge 8 agosto 1992 n. 359;

Viste le leggi Regionali 20/2000 e 13/2001;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali, D. Leg.vo 267/2000

DECRETA

Art. 1

Ai sensi dell'art. 16 della legge 865/71, l'indennità da corrispondere agli aventi diritto per l'espropriazione dei beni immobili siti in agro di Altamura, è determinata così come indicato nel prospetto " Elenco indennità di espropriazione" allegato "A" al presente decreto, che dello stesso ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 2

I proprietari espropriandi, entro 30 giorni di tempo dalla notifica del presente decreto, devono comunicare al Dirigente del Servizio Espropriazioni della Provincia di Bari, se intendono accettare le indennità così come determinate nel richiamato allegato "A", con l'avvertenza che, in caso di silenzio, le stesse si intenderanno rifiutate.

Le indennità rifiutate saranno depositate presso la Cassa DD.PP. con successiva pronuncia definitiva di espropriazione dei relativi immobili.

Art. 3

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 865/71 e successive modificazioni ed integrazioni, coloro i quali accettano le indennità determinate con il presente decreto, hanno diritto di convenire con l'espropriante la cessione volontaria dell'immobile oggetto del procedimento espropriativo, per un prezzo non superiore al 50% dell'indennità determinata nell'allegato "A" al presente decreto ed indicata alla voce "indennità di espropriazione" di ciascun immobile.

In tal caso, qualora l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario coltivatore diretto, il prezzo è determinato in misura tripla rispetto all'indennità determinata ai sensi dell'art. 16 della legge 865/71.

Art. 4

L'indennità di cui all'art. 17, 2° comma, della legge 865/71 deve essere corrisposta direttamente dall'Ente Espropriante, nei termini del pagamento delle indennità di espropriazione, al fittavolo, od al colono, od al partecipante che coltivi il terreno espropriando da almeno un anno prima della data del deposito di cui al primo comma dell'art. 10 della richiamata legge n. 865/71.

Il prezzo corrisponderà all'importo indicato alla voce " indennità di espropriazione' nell'allegato "A" al presente decreto.

Art. 5

Le superfici indicate nell'allegato "A" alla voce "superficie da retrocedere", si intendono restituite nella piena disponibilità dei proprietari, trattandosi di aree occupate in esecuzione del decreto n. 2291 del 19.01.1998 del Sindaco del Comune di Altamura, ma non utilizzate nella realizzazione dei lavori in oggetto indicati.

Art. 6

Le indennità di occupazione sono determinate, ai sensi dell'art. 20 della legge 865/71, nella misura di un dodicesimo per anno della indennità di espropriazione e per l'intera superficie occupata.

Art. 7

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel BU della Regione Puglia, nonché notificato ai proprietari interessati, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.

Il Dirigente

Anna Lisa Camposeo